

4209

sentenza

n. 2906 Cronologico

4065rep.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
In composizione collegiale  
Nella persona dei giudici

Dott. Massimo Crescenzi presidente  
Dott. ~~Dorotea Galterio~~ *Anna Maria Paplioni* giudice  
Dott.ssa Anna Mauro giudice est.

2013

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. 56002 del 2007 promossa da  
~~██████████~~ elettivamente domiciliato in Roma, via Sirte 8 presso lo studio  
dell'avv.to Matteo Megna che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti  
PARTE ATTRICE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore,  
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell'Avvocatura  
dello Stato che lo rappresenta ex lege.

CONVENUTO

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma  
Oggetto: dichiarazione stato di apolidia

FATTO e DIRITTO

Con citazione ritualmente notificata parte attrice ha chiesto che il Tribunale  
adito accertasse e dichiarasse il proprio *status* di apolide. Ha esposto:

- di essere nato in Italia a Roma ~~██████████~~;
- di essere di etnia rom e che, pertanto, le origini dei propri ascendenti sono alquanto incerte e prive di stabile localizzazione;
- di non essere cittadino dei paesi dell'ex Jugoslavia;
- di avere vissuto in modo continuativo e stabile in Italia dove ha frequentato le scuole;

A corredo dell'atto di citazione ~~██████████~~ attrice ha prodotto il certificato di nascita, l'originale del certificato rilasciato dall'autorità croata da cui risulta che l'attore non è cittadino croato nonché la richiesta formulata dal difensore dell'attore

all'Ufficio Consolare dell'Ambasciata di Macedonia e a quello dell'Ambasciata di Serbia Montenegro per conoscere se l'attore fosse o meno cittadino dei paesi indicati, richiesta rimasta, però, inevasa; documentazione attestante l'iscrizione e frequenza delle scuole elementari italiane.

Il Ministero si è costituito resistendo alla domanda.

Orbene, secondo la definizione data dall'art. 1 della convenzione di New York del 28.9.54, relativa allo statuto degli apolide, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

E' intuitivo comprendere che la prova della condizione di apolide è molto difficile. L'interessato teoricamente dovrebbe provare che nessuno stato lo considera suo cittadino, ma è evidente che trattasi di prova diabolica che verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito per verificare se, nelle more del suo svolgimento, non si è prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Per giurisprudenza pressoché unanime, quindi, che si condivide, si ritiene sufficiente una prova indiziaria e, precisamente, nel caso che qui interessa, la prova -fornita- che l'attore risiede stabilmente nel territorio italiano dove è nato e che non è cittadino della Croazia, paese di origine della madre, unico genitore noto.

Si ritiene di compensare le spese avuto riguardo alla materia trattata

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'apolidia di [redacted] nato a Roma il [redacted]; compensa le spese

Roma, 18.1.2013

Il Giudice estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
CANCELLERIA  
26 FEB. 2013  
IL CANCELLIERE G2  
Gressa Cecilia [redacted]

9 FEB. 2013